

DECISIONI CECA

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 settembre 1992

relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione
92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

(92/470/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che il 1º giugno 1992 è stata adottata la
decisione 92/285/CECA dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che
proibisce il commercio tra la Comunità e le Repubbliche
di Serbia e di Montenegro⁽¹⁾;

considerando che è di fondamentale importanza garantire
un'applicazione efficace dell'embargo nei confronti delle
Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che è indispensabile, a questo scopo,
esercitare un controllo efficace sulle esportazioni dalla
Comunità;

considerando che tale controllo deve implicare misure
volte ad accertare che le merci esportate dalla Comunità
non vengano deviate verso talune Repubbliche o territori
confinanti con le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che tali esportazioni devono essere quindi
subordinate al rilascio di autorizzazioni preventive da
parte delle autorità competenti degli Stati membri, in
stretta cooperazione con le autorità della Repubblica o del
territorio importatore,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina e
nella Repubblica di Croazia, nonché nel territorio dell'ex

Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le merci e i
prodotti contemplati dal trattato CECA originari o
provenienti dalla Comunità è subordinata alla
presentazione di un'autorizzazione preventiva di
esportazione la quale deve essere rilasciata dalle autorità
competenti degli Stati membri.

Articolo 2

L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata a
condizione che sia stata rilasciata dalle autorità
competenti della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della
Repubblica di Croazia o del territorio dell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, in funzione della destinazione
dell'importazione, una licenza di importazione.

Occorre assicurare che tali autorità confermino l'arrivo a
destinazione delle merci indicate nell'autorizzazione
preventiva di esportazione.

Articolo 3

Le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2
sono adottate dalla Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato, composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20.